



Verbale dell'Assemblea Straordinaria

Il giorno **26 FEBBRAIO 2021 alle ore 20.30** si è svolta, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 25 febbraio 2021, **l'assemblea straordinaria dell'Associazione FIAB Tigullio Vivinbici aps** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento statutario ai sensi del dlgs 117/2017 finalizzato all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

Constatato che sono presenti:

- **N°13 soci:** Marco Veirana, Pietro Pastorelli, Gimmi Agozzino, Federico Borromeo e Francesco Morgillo, Rosario Macchia, Marco Baldassarre, Gian Pianetti, Laura Bregante, Maria Vittoria Zonfrillo, Andrea Berlinghieri, Marco Barile, Giorgio Ceccarelli
- **N°11 deleghe:** Giulia Scarpa, Alessandro Reale e Ornella Solari per Rosario Macchia, Silva Masini, Andrea Pianetti e Daniele Pianetti per Gian Pianetti, Valter Piva e Nico Pugliese per Maria Vittoria Zonfrillo, Giuseppa Gruttadauria per Pietro Pastorelli, Giacomo Ceccarelli e Patrizia Resat per Andrea Berlinghieri.

Su proposta del presidente uscente Marco Veirana vengono votati Federico Borromeo quale Presidente e Pietro Pastorelli quale segretario dell'Assemblea straordinaria con 22 voti favorevoli e 2 astensioni dei su menzionati.

Il presidente Borromeo chiede conferma al segretario del numero di soci presenti, chiede di verbalizzare di cui sopra e dà la parola al Presidente dell'Associazione Marco Veirana per l'illustrazione delle modifiche allo statuto, proposte dal Consiglio Direttivo.

Marco Veirana ricordando che le modifiche allo statuto che proporrà all'Assemblea scaturiscono da un confronto con l'Ufficio del terzo settore di Regione Liguria, enuncia gli articoli oggetto delle variazioni riportando nel dettaglio le seguenti proposte:

Art.2: eliminare la frase **"il cambiamento della sede sociale non comporta la modifica statutaria"**.

Federico Borromeo propone di togliere anche l'indirizzo della sede, lasciando solo la città, perché l'indirizzo potrebbe cambiare, ma la città difficilmente cambierà.

La proposta con l'emendamento di Borromeo viene messa in votazione ed approvata all'unanimità.

Art.7: aggiungere "il **nominativo dei soci** sarà annotato nel libro degli associati"

La proposta viene messa in votazione ed approvata all'unanimità.

Art.8: eliminare "maggioresni" e aggiungere "in caso di minore età, il diritto di voto deve ritenersi attribuito"

La proposta viene messa in votazione ed approvata all'unanimità.

Art.11: aggiungere il punto 2 "trasformazione, scissione e fusione dell'associazione"

La proposta viene messa in votazione ed approvata all'unanimità.

Art.18: aggiungere "qualora i suoi componenti siano iscritti nel 'apposito registro dei revisori legali"

La proposta viene messa in votazione ed approvata all'unanimità.

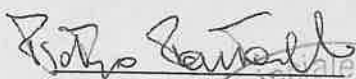
Terminata la disamina delle singole modifiche il Presidente dell'Assemblea Straordinaria, pone in votazione l'intero statuto emendato.

Il nuovo statuto viene approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci all'unanimità.

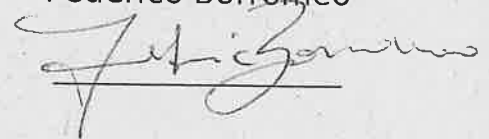
Avendo esaurito l'unico punto all'ordine del giorno, alle ore 21.15, il Presidente Borromeo dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria dei soci con la lettura e la votazione unanime del presente verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea Pastorelli.

Sestri Levante, 28 febbraio 2021

Il segretario
Pietro Pastorelli



Il presidente
Federico Borromeo



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 30/03/2021
N. 586 SERIE 3
VERSATI € ES. NLE

IL FUNZIONARIO
(Giuseppe Sardone)

* Firma su delega del Direttore Provinciale M. Pizzuto

STATUTO
dell' ENTE del TERZO SETTORE
FIAB TIGULLIO VIVINBICI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Fiab Tigullio Vivinbici associazione di promozione sociale

Articolo 2

La sede legale dell'Associazione è in Sestri Levante (Ge).
La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.
L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 4

L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti leg. inerenti.

Articolo 5

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

1. affermare, promuovere e sostenere la città come luogo di aggregazione e convivenza dove lo spazio pubblico è un bene comune, dove la mobilità attiva è fattore di benessere e salute e costituisce un vantaggio sociale ed economico;
2. promuovere e sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico anche con campagne promozionali ad hoc, sia per minori che adulti;
3. promuovere e sostenere, anche organizzativamente, bicibus e pedibus;
4. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio del mezzo privato a motore (termico, ibrido, elettrico);
5. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
6. promuovere, attraverso azioni di "pressione" presso le istituzioni, in primo luogo comunali, il miglioramento dei percorsi e delle reti ciclabili e la loro manutenzione;
7. promuovere ed organizzare attività di formazione e informazione rivolte a cittadini, tecnici, amministratori per diffondere "cultura della ciclabilità"; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
8. editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
9. promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
10. promuovere una cultura che stigmatizzi il furto delle biciclette e sostenere attivamente il riutilizzo delle bici abbandonate;
11. favorire la formazione di reti tra enti, associazioni ed altri soggetti, in modo da contribuire allo sviluppo di modelli di città a mobilità sostenibile;
12. diffondere la mobilità intermodale attraverso l'integrazione del trasporto su bicicletta con altre forme di trasporto collettivo;
13. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
14. promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di gadget e materiale informativo, il noleggio di biciclette o la vendita all'asta di biciclette recuperate in occasione di manifestazioni ed iniziative di promozione dell'uso della bici, la

somministrazione di alimenti e bevande in occasione di cicloraduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

15. assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'associazione potrà :

- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale.

Articolo 6

L'associazione è apartitica.

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III – SOCI

Articolo 7

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere le domande di iscrizione. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi di respingere una domanda di adesione, ne dovrà dare comunicazione scritta all'interessato con le motivazioni del provvedimento. Contro la delibera di non ammissione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali. Le quote di adesione sono approvate dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 3 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione. I soci onorari hanno la scadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a seconda dei casi.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione. Il nominativo del socio sarà annotato nel libro degli associati

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 8

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo. In caso di minore età, il diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex lege, per gli associati minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.L. 117/17, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell'articolo 16 del D.L. 117/17 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti a quanto stabilito dal decreto leg.vo n.117/2017 e succ. modifiche.. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione sociale di bilancio.

Articolo 9

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

a) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; il recesso, comunque manifestato, ha effetto nei tempi concordati con il Direttivo.

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea con voto segreto dopo avere ascoltato le ragioni dell'interessato; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) l'eventuale Organo di Controllo
- e) l'eventuale Organo di Revisione

Articolo 11

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai tutti i soci
L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata in via straordinaria:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. elezione del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
6. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo tre deleghe per socio.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. trasformazione, scissione e fusione dell'associazione;
3. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Può essere previsto l'intervento alle Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci mediante pubblicazione sulla rivista dell'associazione o sui propri canali di comunicazione.

Articolo 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da cinque a nove membri. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito.

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può provvedere ad eleggere eventuali consiglieri aggiuntivi o sostitutivi di consiglieri dimissionari. I consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Qualunque delle suddette cariche può essere revocata dal Consiglio Direttivo qualora si verificassero insolvenze o gravi motivi.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. stabilisce e presenta alla Assemblea l'entità delle quote sociali annue;
3. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
4. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
5. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
6. delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
7. tiene il libro soci, i libri contabili, il libro verbali e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Consiglio, senza formalità alcuna, potrà considerare dimissionario quel consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute consiliari per tre volte consecutive.

Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Articolo 13

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Svolge la carica a titolo gratuito.

Il Presidente assume la rappresentanza legale verso i terzi e in giudizio.

Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e li presiede.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni e compiti ad altri membri degli organi statutari dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza consiliare o nell'assemblea immediatamente successive.

Il Presidente rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo e dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Articolo 14

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 15

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell'amministrazione del patrimonio e provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. Redige il bilancio e i libri e i documenti contabili.

Articolo 17

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 ed eventuali successive modifiche, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori

legali. I restanti membri devono essere iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 19

Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell'organo di controllo, sono gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 20

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche

attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate ammesse ai sensi del D.Lgs 117/2017

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 21

Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo o il rendiconto finanziario di cassa viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria previo suo deposito presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del decreto leg.vo n. 117/17.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 22

Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine.

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.11 del presente Statuto con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile, dalla normativa vigente e dalle norme del Codice del Terzo Settore .

